

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-475 del 28/01/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - POLYNT SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SCANZOROSCIATE (BG), VIA FERMI n. 51 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 192 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ANIDRIDE MALEICA, ANIDRIDE TETRAIDROFTALICA E ANIDRIDE 3-METIL TETRAIDROFTALICA (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-502 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - **POLYNT SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SCANZOROSCIATE (BG), VIA FERMI n. 51 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 192 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ANIDRIDE MALEICA, ANIDRIDE TETRAIDROFTALICA E ANIDRIDE 3-METIL TETRAIDROFTALICA (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Polynt SpA**, avente sede legale in Comune di Scanzorosciate (BG), via Fermi n. 51 (C.F./P.IVA 04902660960), risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 612 del 17/09/2007 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 612 del 17/09/2007 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D. Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 01/10/2025 (acquisita con PG/2025/173365 del 01/10/2025), riguardante l'installazione di due nuovi serbatoi di stoccaggio di anidride maleica pura nell'esistente area dello stabilimento già dedicata allo stoccaggio di prodotti finiti, senza alcuna variazione della potenzialità massima autorizzata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo

svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la documentazione presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 02/12/2025 (acquisita con PG/2025/213675 del 02/12/2025), a riscontro della comunicazione di sospensione dei termini del procedimento avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2025/210361 del 26/11/2025;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare l'installazione di due nuovi serbatoi di stoccaggio di anidride maleica pura, denominati T-604 e T-605, con capacità geometrica totale di circa 1.900 m³ (950 m³ ciascuno), progettati in analogia ai serbatoi di stoccaggio di anidride maleica già esistenti in impianto. I serbatoi saranno collocati nell'esistente area dello stabilimento dedicata allo stoccaggio di prodotti finiti, con contestuale adeguamento del bacino di contenimento dei serbatoi posizionati in quell'area, e garantiranno un incremento della capacità disponibile per lo stoccaggio dell'anidride maleica pura, che passerà da circa 1.500 m³ (garantiti dai serbatoi esistenti) a complessivi circa 3.400 m³ geometrici.

L'installazione dei nuovi serbatoi di stoccaggio è finalizzata all'ottimizzazione della gestione degli stoccaggi di prodotto finito. Infatti, l'aggiunta dei nuovi serbatoi, in supporto a quelli già esistenti dedicati allo stoccaggio di anidride maleica pronta da avviare all'esterno (T-601 e T-602), permetterà di diminuire e auspicabilmente anche di evitare il deposito temporaneo del prodotto finito presso magazzini esterni. Ad oggi, infatti, data la limitata capacità di stoccaggio interno, una parte dell'anidride maleica esce dallo stabilimento tramite isotank, che vengono depositati temporaneamente presso magazzini esterni, per poi essere ripresi in seguito dai clienti finali. Il progetto consentirà di evitare il trasporto del prodotto finito dallo stabilimento Polynt ai magazzini esterni.

I nuovi serbatoi saranno riscaldati con calore fornito mediante circolazione di acqua riscaldata a circa 83-90°C e di vapore a bassa pressione (6 barg). Saranno inoltre polmonati con azoto e gli sfiati prodotti, limitati a certe fasi di movimentazione del prodotto da e verso i serbatoi, saranno convogliati al sistema di recupero tramite colonna di abbattimento già presente, come avviene già ad oggi per gli altri serbatoi di anidride maleica. Non sarà necessaria alcuna modifica della potenzialità del sistema di recupero tramite colonna di abbattimento. Non è previsto nessun nuovo punto di emissione in atmosfera.

I serbatoi saranno collocati all'interno di un bacino di contenimento, ottenuto ampliando i bacini di contenimento esistenti; il nuovo bacino sarà provvisto di pozzetto di scarico e raccolta delle acque meteoriche, collegato all'esistente rete fognaria delle acque di processo (punto di scarico S1 delle acque reflue organiche verso l'impianto TAS di Herambiente);

PRESO ATTO dell'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato con nota PG/2025/152015 del 27/08/2025 dalla competente Regione

Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, per cui l'installazione di due nuovi serbatoi per lo stoccaggio di anidride maleica non necessita di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Polynt SpA** avente sede legale in Comune di Scanzorosciate (BG), via Fermi n. 51 (C.F./P.IVA 04902660960) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 192, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando integrando il paragrafo B1) dell'Allegato al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi come segue:

Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 01/10/2025 (acquisita con PG/2025/173365 del 01/10/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 612 del 17/09/2007 e smi con versamenti effettuati in data 30/09/2025 e in data 01/12/2025 per un importo totale pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi, è da considerare la prevista installazione di due nuovi serbatoi di

stoccaggio di anidride maleica pura, denominati T-604 e T-605, con capacità geometrica totale di circa 1.900 m³ (950 m³ ciascuno), progettati in analogia ai serbatoi di stoccaggio di anidride maleica già esistenti in impianto. I serbatoi saranno collocati nell'esistente area dello stabilimento dedicata allo stoccaggio di prodotti finiti, con contestuale adeguamento del bacino di contenimento dei serbatoi posizionati in quell'area, e garantiranno un incremento della capacità disponibile per lo stoccaggio dell'anidride maleica pura, che passerà da circa 1.500 m³ (garantiti dai serbatoi esistenti) a complessivi circa 3.400 m³ geometrici. I nuovi serbatoi saranno riscaldati con calore fornito mediante circolazione di acqua riscaldata a circa 83-90°C e di vapore a bassa pressione (6 barg). Saranno inoltre polmonati con azoto e gli sfiati prodotti, limitati a certe fasi di movimentazione del prodotto da e verso i serbatoi, saranno convogliati al sistema di recupero tramite colonna di abbattimento già presente, come avviene già ad oggi per gli altri serbatoi di anidride maleica. Non sarà necessaria alcuna modifica della potenzialità del sistema di recupero tramite colonna di abbattimento. Non è previsto nessun nuovo punto di emissione in atmosfera.

I serbatoi saranno collocati all'interno di un bacino di contenimento, ottenuto ampliando i bacini di contenimento esistenti; il nuovo bacino sarà provvisto di pozzetto di scarico e raccolta delle acque meteoriche, collegato all'esistente rete fognaria delle acque di processo (punto di scarico S1 delle acque reflue organiche verso l'impianto TAS di Herambiente);

2.c) L'elaborato grafico denominato "Planimetria generale fognatura" rev. 04 del 05/09/2025, allegato alla presente determinazione, aggiorna e sostituisce la planimetria della rete fognaria di stabilimento che costituisce parte integrante dell'AIA;

- 3) Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di conclusione dei lavori di installazione dei due nuovi serbatoi di stoccaggio dell'anidride maleica pura e di inizio del loro utilizzo;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 612 del 17/09/2007 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;

INFORMA che:


- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei

medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;


- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

ALLEGATO



CANALE VIA CUPA



PIANTA CHIAVE
scala 1:4000

CABOT

In Fase di Costruzione

S3

S2

S1

STABOIA

MAGAZZINO - OFFICINA

UFFICIO

PORTINERIA

FRUTTIERA E
MAGAZZINO
TRIPA SOLIDA

DA CONTROLLARE

TORRE FANTO

RAVENNA

Via Baiona

Porto Corsini

CEMENTIFICIO BARBETTI

SIMBOLOGIA

- FOONATURA RACCOLTA ACQUE ANTINCENDIO - C.A.V.
- FOONATURA DI PROCESSO DI RITORNO - Anel -
- FOONATURA DI PROCESSO - Anel -
- FOONATURA DI PROCESSO DISMESSA - Anel -
- FOONATURA METEORICA - C.A.V.
- FOONATURA SANITARIA - C.A.V.
- FOONATURA SANITARIA STAZ. RILAVICO - PVC serie 300
- CANALETTE

NOTE

- LA QUOTA 0,00 DI FABBRICO CORRISPONDE A 1,00 I.G.M.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO REFERITE ALLO 0,00 I.G.M.

REVISIONE	PLANT	DATA
4	PLANIMETRIA GENERALE FOONATURA	05/09/2020
3	AREA DI RIFERIMENTO ANTINCENDIO/ACQUE METEORICHE	11/09
2	SOTTOSERIE LA TRAC. 00-VG-00031-A	
1	REVISIONE 20A	
0	REVISIONE POLYNT	
0	DATE	
0	APPROV.	



00-VG-00170-P

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.